

**DOMANDA DI PERMESSI PER ASSISTENZA AD UN FAMILIARE DISABILE**  
(LEGGE 104/1992 ART.33 COMMA 3)

**COGNOME E NOME**

**LUOGO E DATA DI NASCITA**

**CODICE FISCALE**

**COMUNE DI RESIDENZA**

**INDIRIZZO**

**IN SERVIZIO PRESSO**

chiede di fruire dei permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della legge  
104/1992 per poter assistere

nato/a a

il

C.F.

e residente a

con il quale è nella seguente relazione di parentela:

A tal fine, **consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia**, dichiara che:

nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave;

l'altro genitore:

Sig./ra  C.F.

non dipendente / dipendente presso

beneficia dei permessi giornalieri per lo stesso figlio con disabilità grave alternativamente al sottoscritto/a e nel limite massimo mensile di tre giorni complessivi tra i due genitori;

il soggetto in situazione di disabilità grave con il quale sussiste un rapporto di parentela /affinità di 3° grado:

non è coniugato;

è vedovo/a;

è coniugato ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età; oppure è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidante;

è stato coniugato ma il coniuge è deceduto;

è separato legalmente o divorziato;

è coniugato ma in situazione di abbandono;

ha uno o entrambi i genitori deceduti,

ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età; oppure ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante;

- è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto il riconoscimento delle stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per l'effettiva tutela dei disabili;
- il soggetto in situazione di disabilità grave non è ricoverato a tempo pieno, con le eccezioni previste al punto 3 della circolare del 3 dicembre 2010 n. 155;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni (decesso, revoca del riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ricovero a tempo pieno)

Si allega:

- copia del verbale della apposita Commissione Medica di cui all'art. 4, comma 1, L. 104/1992 integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 attestante lo stato di "disabilità grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 in capo al soggetto che necessita di assistenza.
- certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, trascorsi 15 giorni ( in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato ancora rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (verbale da presentare non appena disponibile)
- dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) - nella quale viene indicato il familiare che debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge.[\[1\]](#)

- documentazione integrativa per parente e/o affine di 3° grado.
- documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
- provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio, di separazione o di abbandono.

Data

FIRMA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppina Tinti

---

[1] Per quanto concerne le **patologie invalidanti**, in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute, ai fini dell'individualizzazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere **permanente**, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1,2 e 3 del D.I. – Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità – n.278 del 21 luglio 2000, *Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari*, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n.53 del 2000.